

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2975

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, CACCIA, REBULLA, PERRONE, CILIBERTI, TORCHIO,
CASTAGNETTI PIER LUIGI, FRONZA CREPAZ, AGRUSTI, MAZZUCONI**

Presentata il 7 luglio 1988

Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191,
concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi è un principio stabilito nella Carta costituzionale che reca: « La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio... ».

L'assolvimento di tale obbligo deve essere effettivamente svolto nel pieno rispetto e tutela della persona, della sua dignità, delle sue convinzioni.

Tutto ciò risulta in armonia con la stessa evoluzione che il concetto di « difesa della Patria » ha subito con l'allargamento delle relazioni e delle interdipendenze tra le nazioni e l'economia mondiale; in armonia con la costituzione della Comunità europea, con la fine delle tensioni internazionali almeno nella forma conosciuta nell'immediato secondo dopoguerra e con il ripudio generale della guerra maturata nel nostro popolo.

Risulta infatti unanimemente riconosciuta non solo la legittimità, ma anche l'utilità di una interpretazione delle « norme fondamentali » dello Stato attenta all'evolversi dei problemi della comunità.

Nel nostro caso, se deve tenersi ferma l'obbligatorietà e generalità del servizio di leva, non può non ridimensionarsi, nel senso di renderla non esclusiva, la finalità di difesa dei confini della patria.

Ecco, dunque, che l'obbligo di leva diviene un obbligo di servizio alla comunità per un determinato periodo di tempo ed una occasione educativa preziosa perché tale servizio diventi anche un'esperienza di vita.

L'attuale normativa sul servizio militare appare non pienamente rispondente ai criteri sopra indicati. Nostro obiettivo

è quello di puntare su un servizio di leva sempre più efficiente e gratificante per i giovani, al fine di dare sicurezza e serenità alla comunità intera.

Già nella IX legislatura il Parlamento ha voluto riformare organicamente la legge sulla leva per meglio rispondere alle maturate esigenze dei giovani che compiono il servizio di leva, e ne è scaturita la legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Quattro sono i principi affermati con questa legge:

1) regionalizzazione del servizio di leva;

2) accertamenti sanitari e attitudinali per chi ha ottenuto il rinvio per un periodo non inferiore ai tre anni;

3) impiego dei militari di leva esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma;

4) la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, nonché specifiche relazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e sull'ammodernamento delle infrastrutture.

Si rende necessario fare, a questo punto, un passo indietro e prendere le mosse dello stesso dibattito preliminare alla legge in questione, in cui si è sottolineato « come il problema del servizio militare avesse registrato negli ultimi anni, notevoli mutamenti, dovuti al procedere della coscienza sociale ».

L'osservazione è giusta. Si tratta del desiderio più o meno consapevole di utilizzare appieno le proprie risorse, le proprie capacità, di realizzare in qualche modo la propria personalità anche durante il servizio di leva. È pertanto necessario preparare i giovani ad intraprendere un servizio militare gratificante e formativo ai fini del reinserimento nella vita produttiva del Paese.

In mancanza di risposte articolate a queste esigenze il giovane vivrebbe i dodici mesi di servizio militare come una

parentesi da chiudere il più presto possibile, come una perenne attesa della « prossima licenza ».

La legge n. 958 del 24 dicembre 1986, dunque, coglie questa problematica realtà, ma la soluzione che per essa propone (alla luce anche della successiva applicazione) non è adeguata alle esigenze.

Lo spirito della riforma è infatti quello di apportare modifiche all'attuale sistema, senza intaccare le strutture fondamentali.

Si tratta, in sostanza, di una serie di accorgimenti tendenti soltanto a migliorare il corpo normativo. Anche come semplice perfezionamento del meccanismo esistente, d'altronde l'applicazione della nuova legge non ha consentito il completo raggiungimento della regionalizzazione, che costituisce uno dei più importanti obiettivi.

In definitiva ciò che occorre è la trasformazione dell'anno di leva in una occasione per arricchire le conoscenze, le capacità dei giovani per offrire un reale e costante servizio al paese, non solo di soccorso *a posteriori* nelle purtroppo frequenti calamità, ma ad esempio per la prevenzione delle stesse.

Il servizio di leva, infatti, costituisce un'irripetibile occasione che lo Stato ha, dopo le scuole dell'obbligo, di venire a diretto contatto con tanti giovani, a loro volta a contatto con numerosi altri coetanei, portatori di esperienze e storie tra di loro diverse, occasione che deve essere usata per fare maturare nel singolo quei grandi valori civili e umani che rendono vera, sensibile verso il prossimo e solidale una comunità.

Ed è anche e soprattutto in una comunità solidale, fatta capace di difendersi da tutte le cause di violenza, di emarginamento, di disagio sociale, che può nascere la vera pace.

Su queste basi ci sembra dunque importante riaprire il dibattito sulla leva almeno per ridefinirne gli aspetti strutturali. Ma sarà necessario ancora diverso tempo per giungere ad un elevato stadio di maturazione del problema.

Intendiamo quindi riprendere il filo del discorso, interrotto con l'approvazione

della citata legge n. 958 del 1986, sulla leva, partendo, appunto, da questa iniziativa legislativa, anche se ci rendiamo conto che tale proposta di legge affronta aspetti parziali del problema.

In particolare si vogliono introdurre due ulteriori meccanismi di garanzia per il giovane sottoposto alla leva.

In primo luogo questa proposta di legge modifica l'articolo 22 della legge n. 191 del 1975 introducendo, per i casi di esonero dal servizio di leva, il criterio del computo sul reddito familiare al fine di tutelare maggiormente le famiglie monoreddito e le famiglie numerose.

In secondo luogo questa proposta di legge modifica l'articolo 19 della legge n. 191 del 1975 elevando a 2 (3 per gli studenti lavoratori) il numero di anni in cui può essere chiesto il rinvio del servizio di leva oltre la durata legale del corso di laurea.

Su quest'ultimo tema si è creato un dibattito tale tra le forze politiche, tra Parlamento e Governo, tra gli studenti, che si rende necessario intervenire concretamente per ripristinare un diritto di questi ultimi: si tratta del diritto di completare sistematicamente gli studi intrapresi prima di compiere il servizio militare.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

« Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

I livelli di reddito di tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole « durata legale del corso di laurea aumentata di un anno », sono sostituite dalle seguenti: « durata legale del corso di laurea aumentata di due anni ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

« Per gli studenti lavoratori è prevista un'ulteriore dilazione di un anno, oltre a quella ordinaria di cui al secondo comma, al fine di tenere in considerazione la particolare condizione di studio in cui si trova tale categoria di studenti ».